

**COMUNE DI MANIAGO
PROVINCIA DI PORDENONE**



**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI
FAMILIARI**

PROGETTO ORTI FAMILIARI

Articolo 1

DEFINIZIONE

Per orto familiare s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dei cittadini dell'Ambito 6.4 con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

L'area comunale da destinare ad orti urbani, individuata nell'allegata planimetria che riporta una distribuzione degli spazi a titolo meramente indicativo e pertanto modificabile in sede progettuale, viene assegnata ai cittadini/e residenti nell'ambito 6.4. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato alla persona richiedente. I singoli lotti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.

L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comune mediante cisterne.

Articolo 2

CRITERI GENERALI

La concessione degli orti viene disposta a cadenza annuale (anno solare). È compito degli uffici comunali preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l'elenco dei concessionari.

La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per 30 giorni all'Albo Pretorio, affissione di manifesti, inserimento dell'iniziativa nei giornali locali.

Articolo 3

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Requisito indispensabile per i cittadini che presentano domanda di concessione è quello di essere residenti nel territorio dell'Ambito 6.4 con la priorità di assegnazione ai residenti nel Comune di Maniago, alla data di scadenza del bando.

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo. Verranno accolte le domande fino ad esaurimento della disponibilità dei singoli lotti, con priorità in base alla data di presentazione della richiesta.

Qualora la graduatoria presenti richieste eccedenti la disponibilità iniziale degli appezzamenti, queste saranno utilizzate in ordine di graduatoria per assegnazioni derivanti da ampliamento o nuove realizzazioni di orti sociali.

Articolo 4

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata annuale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti ancora presenti in graduatoria. Entro il mese precedente la scadenza dell'anno i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo anno, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 3, e su insindacabile giudizio del Comitato di gestione, referente sul comportamento tenuto dal concessionario nel periodo precedente a quello del rinnovo.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune dell'Ambito 6.4 decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 ESCLUSIVITÀ

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario o da suoi familiari e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione, né frazionato per sub utilizzo. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di due mesi.

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 6 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, e comprenderà l'utilizzo degli attrezzi, del terreno e l'approvvigionamento idrico.

Articolo 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, alla periodica manutenzione delle attrezzature, del capanno ricovero attrezzi, vialetti, staccionata perimetrale e favorire lo scolo di eventuali ristagni d'acqua;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia dell'orto assegnato per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro anche con sub-frazionamenti e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare le presenti linee guida;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Presidente del Comitato e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.

Articolo 8 COLTIVAZIONI

È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. È fatto divieto di coltivare qualsiasi tipi di albero da frutto e piante di alto fusto che possono creare zone d'ombra.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

L'orto dovrà essere coltivato con particolare attenzione all'ambiente ed è pertanto consentito l'uso di concimi minerali secondo un criterio di buona pratica, mentre è espressamente vietato l'uso di antiparassitari non consentiti dal metodo di produzione biologico. È strettamente vietato l'uso di diserbanti o altri prodotti chimici di sintesi che possono arrecare danno all'ambiente.

Articolo 9 ALTRE COSTRUZIONI

È vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione Comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 10 DIVIETI

È vietato:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- utilizzare materiali diversi da quelli forniti dal Comitato per le attività di coltivazione (es: paletti di sostegno alle coltivazioni);
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
- accedere agli orti al di fuori dell'orario consentito;
- occupare in modo alcuno la servitù di passaggio alla cabina Enel sita nell'angolo a nord-est dell'appezzamento di terreno in cui insistono gli orti, individuata in una fascia di terreno parallela alla recinzione di confine con l'adiacente scuola elementare, per una larghezza minima di 3,5 m dalla recinzione stessa, e al ricovero bombole con accesso fronte strada, lato est.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno la revoca dell'assegnazione.

Articolo 11 ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00. L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni (es: limitazioni all'uso nel periodo estivo dell'acqua potabile per scopi diversi dall'uso igienico-sanitario, fatto salvo l'uso di acqua piovana accumulata nelle apposite cisterne presenti in loco).

Articolo 12 COMITATO

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da

n. 3 rappresentanti scelti tra i concessionari, di cui 1 individuato come Presidente. Del Comitato faranno parte anche 2 rappresentanti designati dall'Amministrazione Comunale.

Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

È compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione Comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato degli spazi comuni e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua e per lo smaltimento dei rifiuti verdi in coordinamento con il Comune.

Articolo 13 VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune al Presidente del Comitato.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Presidente del Comitato.

Articolo 14 REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dalle presenti linee guida comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o strutture di qualsiasi natura, diversi da quelli consentiti;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali;
- non utilizzo diretto dell'area;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 1.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PRGC o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale. La revoca non comporterà in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 15
FURTO, DANNI E INFORTUNI

I cittadini aderenti al progetto esonerano l'Amministrazione Comunale e le Associazioni coinvolte da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione anche per fatti dolosi o colposi di terzi.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'utente possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile e riferibile. L'Amministrazione Comunale e le Associazioni sono pertanto esonerate da ogni responsabilità civile e penale in tal senso.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento alle presenti linee guida.

Articolo 16
MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida sono passibili di modifiche che potranno essere adottate successivamente sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione sperimentale, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni dovranno essere integralmente accettate dagli utenti.